

COMUNE DI ESCALAPLANO

Salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio
per l'esercizio 2020 (artt. 175, c.
8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)



Relazione di
accompagnamento sulla
verifica equilibri di
bilancio


Relazione di accompagnamento sulla verifica equilibri di bilancio

Sommario

PREMESSA E SINTESI DELLE PROCEDURE ADOTTATE	3
PROCEDURE DI VERIFICA ADOTTATE	3
IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
PRINCIPALI AVVENIMENTI ECONOMICI E SOCIALI CHE HANNO MODIFICATO LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO.....	6
PRINCIPALI AVVENIMENTI ECONOMICI E SOCIALI DI RILEVANZA COMUNALE	6
LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE	6
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
LE RISULTANZE DEL RENDICONTO E IL SUO IMPATTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO DI GESTIONE	7
L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI.....	8
LA GESTIONE CORRENTE.....	8
ANDAMENTO DELLE ENTRATE	9
ANDAMENTO DELLE SPESE.....	10
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI CASSA	11
MONITORAGGIO DEL SALDO DI PARTE CORRENTE	11
IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	11
DEBITI FUORI BILANCIO.....	13
VERIFICA DEL FCDE	13
CONGRUITÀ DEI FONDI RISCHI PRESENTI NEL BILANCIO.....	14
ALTRI ACCADIMENTI CHE POSSONO INFLUENZARE LA GESTIONE DEL BILANCIO.....	14
PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO PROPOSTI E RIEPILOGO DOPO LA SALVAGUARDIA	14

PREMESSA E SINTESI DELLE PROCEDURE ADOTTATE

PROCEDURE DI VERIFICA ADOTTATE



Al fine della verifica della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

PRINCIPALI AVVENIMENTI ECONOMICI E SOCIALI CHE HANNO MODIFICATO LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO

PRINCIPALI AVVENIMENTI ECONOMICI E SOCIALI DI RILEVANZA COMUNALE

L'emergenza COVID-19 ha comportato, indubbiamente, una riprogrammazione delle azioni degli enti locali sul bilancio 2020-2022, in considerazioni delle misure nazionali e regionali adottate per la gestione di tale straordinaria situazione.

Al solo fine esemplificativo, si richiamano le misure straordinarie relative al fondo di solidarietà alimentare, il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, i contributi per la sanificazione degli ambienti..., le misure afferenti il bilancio e la contabilità (es. rinegoziazione/sospensione rate finanziamenti, utilizzo avanzo di amministrazione, edilizia scolastica, incremento fondo sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza, variazioni di emergenza...), le misure afferenti i nuovi termini per l'approvazione della TARI e definizione di esenzioni e particolari riduzioni, o ancora la calendarizzazione delle scadenze e proroghe contabili e fiscali.

LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel corso dell'esercizio 2020 successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2020 sono state apportate al bilancio 2020 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Delibere Consiglio Comunale	N.	Data
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022. applicazione al bilancio di previsione 2020/2022 quota di avanzo di amministrazione art. 187 del D.Lgs. 267/2000		
Delibere Giunta Comunale		
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e variazione agli stanziamenti di cassa	18	29/04/2020
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e al D.U.P. 2020/2022 con contestuale variazione agli stanziamenti di cassa	20	06/07/2020
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019, variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011	26	29/07/2020
Variazione d'urgenza n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e al D.U.P. 2020/2022 con contestuale variazione agli stanziamenti di cassa	27	29/07/2020
Variazione d'urgenza n. 4 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e al D.U.P. 2020/2022 con contestuale variazione agli stanziamenti di cassa	45	21/09/2020
Determinazione dei Responsabili di servizio		
Applicazione di quota di avanzo vincolato 2019 al bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs 267/2000. interventi del settore sociale e amministrativo	340	23/09/2020

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Va qui rilevato che, nel corso del 2020, è stato applicato al bilancio di previsione Avanzo di amministrazione.

Applicazione dell'avanzo del 2019	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutazione crediti	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	75.833,58				75.833,58
Spesa corrente a carattere non ripetitivo					
Debiti fuori bilancio					
Estinzione anticipata di prestiti					
Spesa in c/capitale				1.110.000,00	1.110.000,00
Altro					
Totale avanzo utilizzato	75.833,58			1.110.000,00	1.185.833,58

LE RISULTANZE DEL RENDICONTO E IL SUO IMPATTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO DI GESTIONE

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 02/09/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 2.972.325,39 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020:		-
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾		370.406,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		50.000,00
Altri accantonamenti		3.362,17
Totale parte accantonata (i)	-	423.768,45
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		56.556,13
Vincoli derivanti da trasferimenti		466.792,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		51.884,63
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)	-	575.233,08
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	1.973.323,86
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020 (h):		

L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI

Andamento gestione residui							
Titolo	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui incassati	Residui alla data di verifica
		Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	286.955,75	0,00	0,00	0,00	254.367,29	32.588,46	389.467,61
2 Trasferimenti correnti	113.085,46	0,00	0,00	0,00	111.384,87	1.700,59	116.353,12
3 Entrate extratributarie	190.648,90	0,00	0,00	0,00	175.557,43	0,00	184.661,60
4 Entrate in conto capitale	473.923,58	0,00	0,00	0,00	210.724,55	263.199,03	1.346.024,55
6 Accensione Prestiti	51.884,63	0,00	0,00	0,00	51.786,51	98,12	51.786,51
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.785,38	0,00	0,00	0,00	9.785,38	0,00	108.254,09
Totale	1.126.283,70	0,00	0,00	0,00	813.606,03	312.677,67	2.196.547,48

Titolo	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui pagati	Residui alla data di verifica
		Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1 Spese correnti	353.622,27	0,00	0,00	0,00	41.012,73	312.608,40	803.107,77
2 Spese in conto capitale	133.406,80	0,00	0,00	0,00	37688,36	95.418,44	2.878.290,41
4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,26
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.949,14	0,00	0,00	0,00	1.185,00	764,14	102.516,70
Totale	488.67821	0,00	0,00	0,00	79.886,09	408.790,98	3.797.206,14

LA GESTIONE CORRENTE

La gestione di Competenza dell'esercizio 2020 alla data di verifica è sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.635.584,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.185.833,58		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	76.302,17				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.224.562,34				
Titolo 1 Entrate correnti	502.530,56	400.018,70	Titolo 1 Spese correnti	2.185.652,02	1.736.165,38
			fondo pluriennale vincolato		

Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.570.416,49	1.567.148,85			
Titolo 3 Entrate tributarie	61.953,15	67.940,45	Titolo 2 Spese c/capitale	3.672.729,79	927.546,18
			fondo pluriennale vincolato		
Titolo 4 Entrate c/capitale	1.322.958,35	450.857,38	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie		
			fondo pluriennale vincolato		
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	0,00				
Totale entrate finali	3.457.858,55	2.485.965,36	Totale spese finali	5.858.381,81	2.663.711,56
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	98,12	Titolo 4 Rimborso prestiti	26.383,30	13.092,04
			Fondo anticipazioni di liquidità		
Titolo 7 Anticipazioni			Titolo 5 Anticipazioni		
Titolo 9 Entrate c/terzi	371.465,08	272.966,32	Titolo 7 Spese c/terzi	371.220,03	270.652,47
Totale entrate dell'esercizio	3.829.323,58	2.759.059,80	Totale spese dell'esercizio	6.255.985,14	2.947.456,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.306.021,67	8.394.644,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.255.985,14	2.947.456,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA	2.050.036,53	5.447.188,14
TOTALE A PAREGGIO	8.306.021,67	8.394.644,21	TOTALE A PAREGGIO	8.306.021,67	8.394.644,21

Si precisa, come riportato nel paragrafo “Andamento della Gestione di Cassa” che il fondo di cassa alla data del 21/10/2020 risulta pari ad Euro 5.775.970,77.

Lo scostamento rispetto al Fondo di cassa riportato nella tabella di cui sopra è dovuto a reversali/mandati da regolarizzare in via di contabilizzazione.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Con riferimento alle entrate, la tabella di cui sotto mostra un'analisi dettagliata degli stanziamenti/accertamenti delle entrate, per titoli rispetto alle previsioni definitive:

Riepilogo Titoli ENTRATE						
Tipologia	Somme stanziare	Accertato		Incassato		Somme disponibili
		Accertamenti	%	Reversali	%	
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	4.486.698,09					
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	839.189,79	502.530,56	59,88	367.430,24	73,12	135.100,32
2. Trasferimenti correnti	2.119.118,70	1.570.416,49	74,11	1.565.448,24	99,68	4.968,25
3. Entrate extratributarie	355.763,90	61.953,15	17,41	52.848,98	85,30	9.104,17
4. Entrate in conto capitale	2.380.568,61	1.322.958,35	55,57	187.658,35	14,18	1.135.300,00
6. Accensione Prestiti						
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	438.865,00	371.465,03	85,64	272.996,32	73,49	98.468,71
Totale	9.150.204,99	3.289.323,58	35,95	2.446.382,13	74,37	1.382.941,15

ANDAMENTO DELLE SPESE

La spesa corrente, se analizzata nelle proprie componenti, ha un elevato grado di rigidità derivante dal peso dell'indebitamento.

Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziare	Impegnato		Pagato		Somme disponibili
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione						
1. Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.150.511,42	2.185.652,02	69,37	1.423.556,98	65,13	762.095,04
2. Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.894.444,37	3.672.729,79	62,31	832.127,74	22,66	2.840.602,05
4. Rimborso Prestiti	26.383,30	26.383,30	100	13.092,04	49,62	13.291,26
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	438.865,00	371.220,03	84,59	269.888,33	72,70	101.331,70
Totale	9.510.204,09	6.255.985,14	65,78	2.538.665,09	40,58	3.717.320,05

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI CASSA

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

L'Ente chiude l'esercizio 2019 con una cassa pari a euro 5.635.584,41.

L'anticipazione di tesoreria ma non è stata utilizzata nel corso dell'anno.

Situazione di cassa

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			5.635.584,41
RISCOSSIONI (+)	312.677,67	2.446.382,13	2.759.059,80
PAGAMENTI (-)	408.790,98	2.538.665,09	2.947.456,07
	DIFFERENZA		5.447.188,14
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			329.272,63
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			490,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
	FONDO DI CASSA		5.775.970,77

MONITORAGGIO DEL SALDO DI PARTE CORRENTE

Dall'analisi dell'equilibrio economico-finanziario emerge un risultato di competenza di parte corrente positivo pari ad Euro 75.000,63. Tale valore riflette l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti per Euro 75.833,58 seppur non accoglie l'accertamento complessivo degli stanziamenti di entrate di competenza (si precisa che i primi 3 titoli delle entrate risultano accertate al 64,42% degli stanziamenti), a fronte di spese al titolo I e al titolo IV impegnate per l'intero ammontare.

IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

L'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni a decorrere dall'anno 2019 concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito.

Sull'argomento sono stati emanati diversi atti tra cui il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20 del 2019 e la Circolare del MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 9 marzo 2020 "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"

La delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/2019 evidenzia:

- che l'art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali) e l'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali) della L. 24/12/12, n. 243 sono tuttora in vigore poiché non dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale;
- che la citata legge n. 243 del 2012 è una legge rinforzata, per cui non poteva essere modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019 priva della medesima caratteristica;
- che l'equilibrio dei bilanci, ai sensi dell'art. 9 della L. 243/12, diverge dagli equilibri di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/11 e, precisamente, dall'allegato n. 10, così come recentemente modificato dal DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011).

In sintesi:

1. l'equilibrio di cui all'art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12, fa riferimento alla differenza, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese finali (titoli 1, 2 e 3);
2. gli equilibri di cui all'all. 10 del D. Lgs. 118/11 considerano anche le c.d. "partite finanziarie", ovvero in entrata le accensioni di prestiti (tit. 6) e in spesa le quote di capitale di rimborso mutui e altri prestiti (tit.4).
3. i suddetti equilibri si ispirano a principi diversi e fanno riferimento a regole diverse e non possono essere sovrapposti;
4. rispettare l'equilibrio 1 (art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12) significa dare "copertura" agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di "entrate finali" o riduzioni di "spese finali", nell'esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi.

Nella Circolare del MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 9 marzo 2020, si stabilisce che la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 viene valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Ne deriva, in definitiva, che sul piano della programmazione e gestione delle risorse, con particolare riguardo al tema dell'indebitamento, il singolo ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge n. 243 del 2012, dovendo invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

Tale nozione di equilibrio è stata, come è noto, da ultimo declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al Decreto 1° agosto 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019. Va da sé che, nell'ipotesi che si dovesse in futuro fronteggiare l'eventualità di squilibri rispetto ai programmati saldi di finanza pubblica, la manovra di rientro si configurerebbe come misura finanziaria a carico del comparto territoriale di riferimento e non quale attribuzione di maggiori aggravii specificamente rivolti

agli enti “inadempienti”. Secondo la Circolare, infatti, rimane in capo all’ente un obbligo di “tendere” al rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 del richiamato prospetto, ferma restando – come anche ribadito nei mesi scorsi in sede Arconet – l’assenza di sanzioni nel caso di mancato rispetto di tale parametro. L’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo si affianca, ovviamente, alle altre prescrizioni recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal TUEL, nonché dal richiamato articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e dalle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Da un’analisi del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (in sede di assestamento e salvaguardia degli equilibri) emerge che l’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall’art. 1 comma 821, della legge n. 145 del 2018, avendo registrato i risultati in tabella. Si precisa che il risultato di competenza (W1) accoglie l’utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento pari ad Euro 1.110.000,00 e non i relativi impegni di spesa.

W1) RISULTATO DI COMPETENZA		2.059.791,53
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	67.188,27
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.992.603,26
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.992.603,26

DEBITI FUORI BILANCIO

Non sussistono casi di debiti fuori bilancio e passività potenziali pregresse e/o di fatti, situazioni o altri elementi di rischio, anche indiretti, che influiscono o potrebbero influire sugli equilibri di bilancio del Comune stesso, come risulta dalle dichiarazioni dei Responsabili di Servizio prot. nn. 3294 e 3313 del 05/06/2020, ai sensi del richiamato articolo 194.

VERIFICA DEL FCDE

In sede di assestamento si è provveduto ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in ragione delle individuazione di entrate al titolo III, oggetto di svalutazione. L’incremento, per euro 10.375,15.

CONGRUITÀ DEI FONDI RISCHI PRESENTI NEL BILANCIO

1. Fondi rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. - punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Il Comune di Escalaplano presenta nel rendiconto al 31.12.2019 tra le risorse accantonate un fondo accantonamento rischi per contenzioso pari Euro 50.000,00.

2. Altri fondi

Nel bilancio dell'ente risultano essere stanziati somme per l'indennità di fine mandato del sindaco e per rinnovi contrattuali, rispettivamente, per Euro 1.452,00 e Euro 9.500,00.

ALTRI ACCADIMENTI CHE POSSONO INFLUENZARE LA GESTIONE DEL BILANCIO

Non si rilevano ulteriori accadimenti che possano influenzare la gestione del bilancio.

PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO PROPOSTI E RIEPILOGO DOPO LA SALVAGUARDIA

Si conclude che per il Comune di Escalaplano risultano essere rispettati gli equilibri di bilancio sulla base delle valutazioni e stime condotte, sia sugli stanziamenti assestati al bilancio 2020-2022 che sulla gestione corrente dell'annualità 2020.